

Sentenza n. [] pubbl. il []
RG n. []
Repert. n. [] del []
Sentenza n. cronol. [] del 1 []

N.RG : []



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Roma
Sezione 01 1^ SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace di Roma Dott. [], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [] Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: []
rappr. e dif. dall'Avv. []

Parte istante: []
rappr. e dif. dall'Avv. []

Parte istante: []
rappr. e dif. dall'Avv. []

E

Controparte: []
rappr. e dif. dall'Avv. []

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Oggetto: pagamento somme risarcimento danni da inadempimento contrattuale.



Sentenza n. _____ pubbl. il _____

RG n. _____

Repert. n. _____ del _____

Conclusioni come da atti di causa del 22.11.23
Sentenza n. cronol. _____ del _____
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 132, II comma, n. 4 c.p.c, così come modificato dall'art. 52, c. 5, della Legge n. 69 del 18/6/09. Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che ex art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/09, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La domanda degli attori, è volta ad ottenere il rimborso del valore di due buoni postali fruttiferi a termine emessi in data 23.5.2002 di importi pari ad euro 500,00 e 1.000,00, o in subordine il risarcimento del corrispondente valore, in quanto _____ sarebbe stata inadempiente della disciplina regolamentare contenuta nel D.M. Tesoro 19.12.2020 e nel D.M. Economia e Finanze del 18.4.2002.

Si è costituita _____, contestando la domanda, rilevando che il termine prescrizione era decorso senza che venisse svolta alcuna attività da parte degli istanti, e contestando l'inadempimento eccepito. Esaurita l'istruttoria, di carattere documentale, la causa all'udienza del 22.1.23 è stata trattenuta in decisione.

Esaminati gli atti di causa, la domanda deve essere accolta in quanto, la mancata consegna da parte di _____ del foglio informativo in cui erano riportate le caratteristiche dell'investimento, ha generato la condotta degli attori che non sono stati messi in condizione di esercitare il proprio diritto alla riscossione dei titoli acquistati.

L'obbligo di consegna del foglio informativo è contrattualmente previsto dall'art. 3 del D.M. 19.12.2020, e pertanto può essere configurata l'ipotesi di responsabilità contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.

Pur ritenendo decorso il termine di prescrizione per il diritto al rimborso dei buoni postali, non è comunque decorso il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della omessa consegna del foglio informativo, il cui termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal momento in cui gli attori si sono recati presso gli uffici postali al fine di riscuotere il dovuto (2022).

In tal senso si è espressa La Corte di Cassazione con sentenza n. 3176/2016.



Sentenza n. pubbl. il

RG n.

Repert. n. del

Sentenza n. cronol. del

come per ogni inadempimento contrattuale era onere di parte convenuta dimostrare di aver adempiuto tale obbligo o di non averlo adempiuto per causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.

Tale prova non è stata fornita, nonostante l'eccezione formulata dagli attori da parte di (v. Trib. Napoli 9.10.23 n. 9094).

La domanda risarcitoria va pertanto accolta con condanna di F a risarcire agli attori il valore dei buoni fruttiferi per cui, senza loro colpa è decorso il termine di prescrizione e tale ragione non più rimborsabili, ammontante ad euro 1.500,00 complessivi.

Spese a carico della soccombente e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei minimi stabiliti nelle tabelle ministeriali, non essendosi svolta istruttoria

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

nei confronti di

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie la domanda e per l'effetto condanna alla corresponsione in favore di

. la somma di euro 1.500,00. a titolo di risarcimento danni, nonché interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna alle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 684,50, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, lì 5-12-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott.



